

## L. 19-3-2001 n. 92

Modifiche alla normativa concernente la repressione del contrabbando di tabacchi lavorati.  
Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 aprile 2001, n. 79.

## L. 19 marzo 2001, n. 92 <sup>(1)</sup>.

### Modifiche alla normativa concernente la repressione del contrabbando di tabacchi lavorati.

*1. Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.*

1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43*, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) <sup>(2)</sup>;

b) <sup>(3)</sup>;

#### *2. Estinzione dei reati di contrabbando di tabacchi lavorati.*

1. Per i reati di contrabbando aventi ad oggetto quantitativi di tabacchi lavorati non superiori a 10 chilogrammi convenzionali, punibili con la sola pena della multa, il trasgressore può estinguere il reato effettuando il pagamento di una somma pari ad un decimo della multa applicabile, con un minimo di lire cinquecentomila.

2. Della facoltà di avvalersi della definizione in via amministrativa viene dato avviso al trasgressore con la notifica del primo atto di polizia giudiziaria redatto per l'accertamento del reato.

3. Il versamento della somma di cui al comma 1 deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica di cui al comma 2, presso l'ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato, ovvero presso il ricevitore capo della dogana competente per territorio, a seconda che l'accertamento venga effettuato al di fuori o all'interno degli spazi doganali. Ove il pagamento non sia effettuato direttamente, il trasgressore provvederà ad inviare copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento all'ufficio competente entro i dieci giorni successivi al termine ultimo per il versamento, che è di sessanta giorni. Fino alla scadenza dei termini di cui al presente comma, il procedimento penale rimane sospeso.

4. Il pagamento della somma di cui al comma 1 estingue il reato. Resta salvo l'obbligo del pagamento dei diritti doganali dovuti ai sensi dell'articolo 338 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43*, e successive modificazioni.

5. Il processo verbale, se riguarda violazioni per le quali può avere luogo la definizione in via amministrativa, è trasmesso, a cura dell'organo verbalizzante, oltre che all'autorità giudiziaria competente, all'ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato o al ricevitore capo della dogana, competenti alla gestione del contesto.

6. L'ufficio dell'Amministrazione finanziaria competente per la gestione del contesto, qualora il trasgressore non si avvalga della definizione in via amministrativa, invia il processo verbale all'autorità giudiziaria competente, secondo le norme del codice di procedura penale.

7. Nei casi di contrabbando di tabacchi lavorati è disposta sempre la confisca amministrativa dei prodotti con provvedimento dell'ufficio competente alla definizione del contesto.

8. Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del *decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375*.

#### *3. Custodia di tabacchi lavorati sequestrati.*

1. Salvo il compimento delle operazioni previste dall'articolo 6, comma 2, del *decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 febbraio 1992, n. 66*, come sostituito dall'articolo 7 della presente legge, quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro di tabacchi lavorati emesso dall'autorità giudiziaria non è più assoggettabile a riesame, l'autorità giudiziaria ordina la distruzione del tabacco lavorato sequestrato e dispone il prelievo di uno o più campioni, determinandone l'entità, con l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 364 del codice di procedura penale. La competente autorità giudiziaria può autorizzare la consegna di un campione ai produttori nazionali ed esteri.

2. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 47-bis del *decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 marzo 1995, n. 85*.

#### *4. Modifiche al codice penale.*

1. <sup>(4)</sup>.

5. Modifiche al codice di procedura penale.

1. <sup>(5)</sup>.

2. All'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, dopo le parole: «articolo 74 del testo unico approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309*», sono inserite le seguenti: «e dall'articolo 291-*quater* del testo unico approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43*».

3. <sup>(6)</sup>.

6. Modifiche all'ordinamento penitenziario.

1. All'articolo 4-*bis*, comma 1, primo periodo, della *legge 26 luglio 1975, n. 354*, dopo le parole: «416-*bis* e 630 del codice penale» sono inserite le seguenti: «, 291-*quater* del testo unico approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43*»; nell'ultimo periodo, dopo le parole: «629, secondo comma, del codice penale» sono inserite le seguenti: «, 291-*ter* del testo unico approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43*».

7. Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, ed alla legge 18 gennaio 1994, n. 50.

1. <sup>(7)</sup>.

2. Il sistema di identificazione dei prodotti, di cui al comma 1 dell'articolo 6 del *decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 febbraio 1992, n. 66*, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, deve essere definito dai produttori di tabacchi lavorati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'articolo 2 della *legge 18 gennaio 1994, n. 50*, è abrogato.

4. <sup>(8)</sup>.

5. Al comma 1 dell'articolo 5 della *legge 18 gennaio 1994, n. 50*, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,» e le parole: «con decreto del Ministro delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministro delle finanze o per sua delega».

6. <sup>(9)</sup>.

7. L'articolo 6 della *legge 18 gennaio 1994, n. 50*, è abrogato.

-----  
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 aprile 2001, n. 79.

(2) Aggiunge gli articoli 291-*bis*, 291-*ter* e 291-*quater* al *D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43*.

(3) Sostituisce l'art. 310-*bis*, *D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43*.

(4) Aggiunge l'art. 337-*bis*, al codice penale.

(5) Aggiunge la lettera *i-bis* al comma 1 dell'art. 33-*bis* del codice di procedura penale.

(6) Sostituisce il numero 1) della lettera *a)* del comma 2 dell'art. 407 del codice di procedura penale.

(7) Sostituisce l'art. 6, *D.L. 30 dicembre 1991, n. 417*.

(8) Sostituisce l'art. 3, *L. 18 gennaio 1994, n. 50*.

(9) Aggiunge il comma 4-*bis* all'art. 5, *L. 18 gennaio 1994, n. 50*.